

Come deliberato nella seduta del Collegio Docenti del 12/12/2018, sono definiti i seguenti criteri riferiti alla scuola secondaria di primo grado:

CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA

L'alunno non viene ammesso alla classe successiva se presenti:

- a. N. 5 insufficienze oppure
- b. N. 3 insufficienze gravi (valutazione pari al 4)

CRITERI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PRIMO CICLO

Per essere ammessi all'esame di Stato, l'alunno deve:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e lingue straniere, predisposte dall'INVALSI.

Pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo in presenza di cinque o più materie con valutazione di insufficienza, o di tre valutazioni pari al 4. Nella decisione, il Consiglio di classe terrà conto anche dei seguenti criteri:

- livello di acquisizione delle competenze trasversali;
- impegno e partecipazione;
- atteggiamento nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola;
- esiti dei percorsi individualizzati.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO:

Il voto di ammissione all'esame di stato deriverà dall'osservazione e valutazione del percorso triennale di ciascun candidato.

In particolare verrà attribuito osservando la media dei voti dei tre anni, come segue:

- 25% derivante dalle valutazioni finali del primo anno
- 25% derivante dalle valutazioni finali del secondo anno
- 50% derivante dalle valutazioni finali del terzo anno